

TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile - Sezione Fallimenti

Agli Ordini Professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia
 - Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
 - Consiglio dell'Ordine degli Architetti
 - Consiglio dell'Ordine dei Geometri
 - Consiglio dell'Ordine degli Agronomi

Ai Curatori

All'Istituto Vendite Giudiziarie

Ai Gestori delle Vendite Telematiche:

- Edicom Finance
- Astegiudiaziaarieinlinea.it
- Asta legale
- Zucchetti
- It Auction
- Gobid

Il Presidente di Sezione ed i Giudici delegati

* Vista la Circolare di questa Sezione del 24/3/2020;

* Considerato che dall'11/5/2020 si è entrati nella c.d. Fase 2 e che ad oggi l'andamento della emergenza sanitaria è favorevole;

* Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2020, in tema di "Organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella "fase 2" dell'emergenza COVID-19", nella quale, tra l'altro, è evidenziato come, nell'ottica di attenuare le ripercussioni economiche negative innescate dall'emergenza epidemiologica e connesse al blocco delle attività produttive, anche nell'ambito delle procedure concorsuali vanno favorite ed accelerate le operazioni di riparto, parziale e finale, delle liquidità conseguite, e va ripresa l'attività liquidatoria, va ripresa e/o compiuta con sollecitudine ogni altra attività propedeutica o comunque utile a pervenire al riparto delle somme disponibili sui conti delle procedure; .

A parziale modifica della precedente circolare del 24/3/2020

DISPONGONO

➤ **ASTE FALLIMENTARI**

I curatori e i liquidatori possono immediatamente riprendere le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati all'acquisto la visione dei beni da liquidare, alla luce delle prescrizioni di profilassi e "distanziamento sociale" imposte dalle Autorità competenti. Con riferimento all'alienazione coattiva di aziende e beni immobili, i curatori e i liquidatori potranno fissare gli esperimenti di vendita, quanto meno nelle seguenti ipotesi: a) immobili ad uso abitativo o non abitativo liberi; b) aziende in esercizio e immobili ad uso commerciale o industriale sia sgombri, sia occupati con titolo o senza titolo (può, infatti, presumersi che ove lo svolgimento di attività economiche sia autorizzato in ossequio alle prescrizioni igienico-sanitarie imposte sia consentito anche l'accesso per i professionisti e i potenziali acquirenti che a tali regole si adeguino). Con riguardo agli esperimenti di vendita già fissati per i quali i termini per le offerte non siano ancora spirati, i curatori e liquidatori, o per essi i commissionari nominati, ove nell'incertezza del momento sia stata disposta la sospensione, ogni qualvolta le vendite non riguardino immobili ad uso abitativo occupati, potranno tenere gli esperimenti di vendita già scadenzati sempre che la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche sia avvenuta 30 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto (art. 107, l. fall., art. 490 c.p.c.), al netto della sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, e sempre che il luogo fisico destinato allo svolgimento delle aste consenta il rigoroso rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza disposte dalla normativa emergenziale.

Nella fissazione dei nuovi esperimenti di vendita, i professionisti procederanno preferibilmente con modalità di vendita telematica pura (neutralizzando in tal modo ogni evenienza di assembramento anche in occasione della fase di gara).

Quanto ai beni mobili, sempre in ossequio alle restrizioni nei rapporti interpersonali stabilite dalla normativa di contrasto alla pandemia, possono sin d'ora essere posti in vendita, preferibilmente con modalità telematica pura, i beni visionabili dagli interessati e che si trovino allocati al di fuori degli immobili residenziali.

➤ **ATTIVITÀ CONNESSE ALLE VENDITE**

Devono essere riprese, pur sempre nel rispetto delle restrizioni nei rapporti interpersonali stabilite dalla normativa di contrasto alla pandemia le seguenti attività:

- * gli accessi agli immobili oggetto dell'attività liquidatoria, incluse le visite dei potenziali offerenti, da parte dei Curatori e dei Liquidatori;
- * l'attuazione forzata degli ordini di liberazione (sia *ante*, sia *post* aggiudicazione), salvo che ricorrano casi eccezionali.

➤ **RENDICONTI E PIANI DI RIPARTO**

I curatori, i liquidatori ed i commissari straordinari, salve le opportune valutazioni connesse alle peculiarità del caso concreto, sono invitati a provvedere senza indugio al deposito dei rendiconti finali di gestione, al deposito dei progetti di ripartizione di tutte le somme disponibili, con riserva (per i riparti parziali) unicamente di quelle occorrenti per gli accantonamenti di legge e per le spese di procedura.

Per il raggiungimento di tale obiettivo i curatori eseguiranno con sollecitudine anche tutti gli adempimenti necessari propedeutici ai rendiconti ed ai riparti, quali la derelizione di beni ormai non liquidabili e di crediti non esigibili, le istanze di liquidazione di acconti e/o compensi.

I curatori signaleranno le relative istanze al Giudice delegato come URGENTI. Se istanze di tale natura sono già state depositate, i curatori invieranno un sollecito al Giudice delegato segnalando l'istanza come URGENTE.

➤ **INVENTARI**

I curatori procederanno nelle operazioni di inventario con la necessaria celerità. Allorquando la cancelleria, operando a ranghi ridotti nell'attuale situazione epidemiologica, non è nella condizione di assicurare prontamente l'assistenza di cui all'art. 87 l.fall., il curatore presenterà istanza al Giudice delegato chiedendo di essere autorizzato, in quanto pubblico ufficiale sottoposto ad uno speciale statuto di responsabilità anche penale- a provvedere in autonomia a detto incumbente, eventualmente con l'ausilio del solo esperto stimatore.

➤ **MANDATI DI PAGAMENTO**

Tutti mandati dovranno essere presentati solo in via telematica e verranno autorizzati dal giudice delegato esclusivamente con provvedimento telematico.

➤ **COLLOQUI DEI CURATORI CON IL GD**

Al fine di evitare assembramenti vietati, il curatore presenterà istanza di colloquio al Gd che provvederà a fissare giorno, orario e modalità del colloquio (ove possibile anche da remoto, ed all'uopo il curatore comunicherà al Gd di essere o non essere in condizioni di collegarsi da remoto).

I curatori sono pregati di avanzare istanza di colloquio esclusivamente laddove vi sia la necessità di interloquire con il Gd in merito a scelte gestionali della procedura o questioni di natura complessa. Laddove abbiano la necessità, invece, segnalare il deposito una istanza non ancora evasa per la quale si profila prossima (nei successivi 30 gg.) una scadenza, invieranno istanza di sollecito al Gd, segnalandone l'URGENZA.

➤ **ACCESSO ALLE CANCELLERIE**

L'accesso alle cancellerie, anche in ragione delle modalità di lavoro agile dettate per il personale amministrativo, è regolamentato dalle disposizioni dettate dal Presidente f.f. del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, e deve ritenersi comunque precluso per il

compimento di atti, per la presentazione di istanze che possono essere depositate telematicamente, e per il ritiro di atti che possono essere estratti dal fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Foggia, e per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine dei Geometri ed all'Ordine degli Agronomi, all'Istituto Vendite Giudiziarie, ai Gestori delle Vendite Telematiche meglio indicati in intestazione.

Foggia, 9/6/2020

Il Presidente di sezione e i giudici delegati

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli

Dott.ssa Caterina Lazzara

Dott. Francesco Murgo